

## **Fusioni transfrontaliere Italia-Irlanda**

18 Dicembre 2019

Serena De Palma

### **Indice:**

- 1. Normativa delle fusioni transfrontaliere in Europa, Italia e Irlanda**
- 2. Tipologia di fusioni transfrontaliere in Irlanda**
- 3. Analogie e differenze tra gli ordinamenti (IT-IRL)**
- 4. Costi dei professionisti**

### **1. Normativa delle fusioni transfrontaliere in Europa, Italia e Irlanda**

**In ambito SEE le fusioni transfrontaliere– *cross-border mergers*, in inglese – sono regolate dalla Direttiva 2005/56/CE, alla quale è stata data attuazione in Italia e in Irlanda rispettivamente con il DLgs 108/2008 e lo S.I. (Statutory Instrument) 157/2008.**

In Irlanda la normativa su *cross-border merger* è stata originariamente introdotta nel 2008 . Da allora si registrano su base annua tra le 15 e le 20 fusioni di questa tipologia, dove nella maggior parte dei casi l'incorporante non è irlandese. La legge che regola l'operazione è quella della società incorporante.

### **2. Tipologia di fusioni transfrontaliere in Irlanda**

In Irlanda le fusioni transfrontaliere sono così classificate:

- 1. *cross-border merger by acquisition*** -> quando la società incorporante (*merging company*) acquisisce attività e passività della società incorporata (*merged company*) che cessa di esistere senza che abbia luogo la fase di liquidazione - i soci dell'incorporata ricevono azioni della incorporante;
- 2. *cross-border merger by formation of a new company*** -> le attività e passività di una società vengono acquisite da un'altra società neo-costituita, c.d. *newco* (abbreviazione per *new company*) – la prima società si estingue senza la fase di liquidazione e i suoi soci ricevono azioni della *newco*;
- 3. *cross-border merger by absorption*** -> quando la società controllante (*parent company*) incorpora la società controllata al 100% (*wholly-owned subsidiary*) che cessa di esistere senza che abbia luogo la fase di liquidazione.

### **3. Analogie e differenze tra gli ordinamenti (IT-IRL)**

**Ci sono molte analogie tra gli ordinamenti italiano e irlandese nell'iter previsto per questa tipologia di operazioni, quale ad esempio la redazione di un piano di fusione che deve essere approvato dalle società interessate – in inglese, *common draft terms*.**

Altri passaggi analoghi nei due ordinamenti sono:

- l'approvazione del *cross-border merger* con delibera del consiglio di amministrazione – ***Board of Directors resolution*** – da parte delle società interessate;
- la comunicazione al Registro delle Imprese (IT) e al ***Companies Registration Office (IRL)*** del piano di fusione e della delibera di cui sopra, con le relative pubblicazioni;
- l'approvazione dell'operazione da parte delle assemblee degli azionisti delle rispettive società (***shareholders' meetings***).

Esiste tuttavia una differenza importante tra i due ordinamenti. In Irlanda l'operazione deve essere autorizzata dalla *Commercial Court (High Court)*, che ne ha la competenza. L'autorizzazione deve essere richiesta dagli avvocati della società irlandese (*solicitors*) successivamente alla delibera di approvazione degli azionisti delle società. Il provvedimento emesso dalla *Commercial Court*, denominato *pre-merger certificate*, certifica che la società richiedente ha ottemperato a tutti i requisiti di legge rispetto al *cross-border merger*, che sono poi quelli contenuti nella legge attuativa della direttiva comunitaria sopra citata.

#### **4. Costi dei professionisti**

L'ottenimento del provvedimento sopra descritto dal tribunale consiste in un iter tutto sommato abbastanza semplice. Nonostante ciò, tuttavia, ha un impatto rilevante sotto il profilo dei costi dei professionisti coinvolti. In Irlanda, infatti, come nel Regno Unito e in altri paesi c.d. di *common law*, esiste la separazione delle competenze tra *solicitor* e *barrister* – avvocati entrambi, ma quest'ultimo è l'unico che può svolgere attività in tribunale. Pertanto, oltre a incaricare lo studio legale del *solicitor* per avere assistenza in tutti i passaggi del *merger*, sarà necessario conferire incarico anche a un *barrister* per ottenere il ***pre-merger certificate*** dalla *Commercial Court*. **L'attività del *barrister* si traduce in un incremento di circa 1/3 degli onorari globali del *solicitor* rispetto all'intera operazione.** Occorre tenerne conto nel momento in cui si predispone il budget dei costi per i vari consulenti.

Anche sul fronte italiano ci sono costi di cui tenere conto in ragione dei professionisti coinvolti, che generalmente sono avvocati, commercialisti e notai.

Poniamo ad esempio il caso in cui l'incorporante sia una società italiana e l'incorporata sia una società irlandese. Si applica dunque la legge italiana.

**Nella fase conclusiva del *merger* sarà obbligatoriamente coinvolto il notaio che dovrà redigere l'atto che perfeziona l'operazione e la rende efficace verso i terzi, oltre a effettuare le registrazioni previste presso il Registro delle Imprese.**

In Irlanda la società incorporata è considerata "*dissolved*" al momento in cui il *Companies Registration Office* irlandese riceve notifica di questa registrazione da parte del Registro delle Imprese italiano.

**Avvertenza**

*La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.*

---